

CAMERA DEI DEPUTATI N. 698

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COGGIOLA, GHISLANDI, TURCHI, FERRI, MARTUSCELLI, MATTEUCCI,
CAPRARA, ANGELINI LUDOVICO, GRILLI, LUZZATTO**

Annunziata il 10 marzo 1954

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge i proponenti intendono ripristinare nelle elezioni dei Consigli comunali il sistema proporzionale di attribuzione dei seggi, reintrodotta nella nostra legislazione con il decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1, e poi mutato con la legge 24 febbraio 1951, n. 84, tuttora in vigore. Tale legge, come è noto, ha introdotto il sistema degli apparentamenti tra liste concorrenti e dell'attribuzione di due terzi dei seggi al gruppo apparentato che totalizzi la più alta somma di voti.

Si tratta di due istituti (apparentamenti e attribuzione dei premi alla maggioranza, anche se relativa) destinati a corrompere profondamente il regime democratico del nostro Paese, e che furono il preludio di quella legge maggioritaria per le elezioni politiche, che, battuta dal responso popolare del 7 giugno, è ora universalmente deplorata e condannata.

La sconfitta della legge elettorale politica maggioritaria ha esteso e consolidato una corrente di opinione pubblica, che oggi costituisce indubbiamente l'opinione di gran lunga prevalente nel Paese, la quale reclama non solo un netto ritorno al sistema proporzionale nelle elezioni politiche, ma una puri-

ficazione — se così può dirsi — del sistema in atto (testo unico 5 febbraio 1948) ed anche un ritorno ad un onesto e chiaro sistema proporzionale nelle elezioni degli altri organismi democratici (Consigli comunali e provinciali e, per l'avvenire, Consigli regionali).

Per dare una pronta soddisfazione a questa esigenza, che ha trovato di recente ripetute e serie manifestazioni da parte di esponenti politici di vari settori del Parlamento, appare indispensabile abrogare al più presto le modifiche introdotte dalla richiamata legge 24 febbraio 1951, riportando una genuina democrazia elettorale nelle consultazioni per i Consigli comunali.

Si è detto che i due istituti, nuovi nella nostra legislazione elettorale, introdotti dalla legge in questione, tendono a corrompere il nostro regime democratico: l'esperienza degli ultimi anni insegna come ciò sia vero. Come, cioè, sia vero che il sistema degli apparentamenti costringe i partiti concorrenti a snaturare la loro fisionomia; altera, di fatto, i propri programmi; li fa apparire agli elettori sotto false vesti; svilisce la forza dei partiti minori a vantaggio del più forte; non garantisce nemmeno, infine, quella pretesa, unica giustificazione dell'apparentamento, cioè la stabilità dell'amministrazione comunale.

Infatti, è avvenuto che frequenti e anche clamorose crisi hanno travagliato comuni nei quali una composita maggioranza era stata ottenuta attraverso il sistema dell'apparentamento, crisi che peraltro spesso non hanno trovato la loro giusta, naturale soluzione per il fatto che, di regola, il partito più forte, grazie al sistema, dispone esso solo della maggioranza assoluta dei seggi nel Consiglio comunale o a tale maggioranza è talmente vicino che per esso quasi nessuna crisi rappresenta un problema di potere. Laddove, dunque, tale stabilità è esistita, essa si è verificata a tutto favore di una reale minoranza, divenuta maggioranza in virtù del vistoso premio di seggi attribuitale dalla legge in questione, prezzo evidentemente troppo alto per la stabilità dell'amministrazione, in quanto contraddice al principio democratico fondamentale della rappresentanza proporzionale.

Del resto, giova ricordare che la stabilità dell'amministrazione può sempre garantirsi, ma in modo democraticamente corretto,

attraverso la collaborazione ricercata tra le forze disposte a realizzare un comune programma concreto, e la esperienza fatta per cinque anni con la applicazione del decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1, non aveva affatto indicato l'esigenza di misure elettorali antidemocratiche per assicurare la stabilità delle amministrazioni. Al contrario, essa aveva indicato in molti e importanti casi la possibilità di utile collaborazione, sul piano comunale, anche fra le forze politiche che invece apparivano divise e contrastanti sul piano politico nazionale.

Alla legge 24 febbraio 1951 non vi è, dunque, nessun serio argomento favorevole, mentre ve ne sono molti contrari.

Confidiamo che il Parlamento, abrogando tale legge, voglia porre termine ad un periodo di netta involuzione dei nostri istituti elettorali, riaprendo invece la strada — così come aveva fatto il decreto legislativo 7 gennaio 1946 — verso il consolidamento e il progresso in senso democratico di tali istituti, nello spirito della Costituzione repubblicana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 12 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa ».

ART. 2.

L'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei comuni con più di 100.000 abitanti: 200

nei comuni con più di 30.000 abitanti, 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'articolo 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un quinto.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune né può presentarsi come candidato in più di due comuni, qualora le elezioni avvengono nello stesso giorno.

Chi è già stato eletto in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni. Con la lista si deve anche presentare:

1°) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2°) la dichiarazione autentica di accettazione di ogni candidato;

3°) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente le elezioni. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale competente per territorio.

ART. 3.

L'articolo 31 ed il secondo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle amministrazioni comunali approvato con de-

creto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati. Sono inoltre soppresse le parole « con l'indicazione dei collegamenti » nel comma primo del successivo articolo 33.

ART. 4.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero degli interni con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle *a*) e *b*), allegate alla presente legge vistate dal Ministro per l'interno.

ART. 5.

L'articolo 63 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il presidente nello stesso giorno di lunedì, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Tale assegnazione si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4..... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a norma delle rispettive cifre individuali».

ART. 6.

L'articolo 64 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato.

ART. 7.

L'articolo 73 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 201, è sostituito dal seguente:

« Il seggio di consigliere comunale che durante il quadriennio rimane vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo eletto ».

ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.